

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2467-A

## RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE LUCIFREDI)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MICHELINI, ROBERTI, ALMIRANTE, SPONZIELLO, CUCCO, MADIA, ANFUSO,  
ANGIOY, CALABRÒ, COLOGNATTI, DE MARSANICH, DE MARZIO ERNESTO,  
DE TOTTO, DI STEFANO GENOVA, FILOSA, FORMICHELLA, FOSCHINI,  
GRAY, INFANTINO, LATANZA, MARINO, NICOSIA, ROMUALDI, SPAMPA-  
NATO, VILLELLI

*Annunziata il 1° ottobre 1956*

Revisione del titolo V della parte II della Costituzione,  
relativo a « Le Regioni, le Province, i Comuni »

*Presentata alla Presidenza il 2 maggio 1957*

ONOREVOLI COLLEGI ! — La proposta di legge costituzionale, sulla quale ho l'onore di riferire, tende ad elidere dalla nostra Costituzione l'istituto regionale, e riproduce un'analoga iniziativa assunta dalla stessa parte politica agli albori della prima legislatura (proposta Michelini ed altri, annunciata il 14 dicembre 1948, *Atti Camera* n. 225), ma non venuta in discussione prima che la legislatura si chiudesse.

Gli argomenti che si adducono a sostegno della proposta, quali sono esposti nella relazione dei presentatori e quali li illustrò, in sede di Commissione, l'onorevole Almirante, sono suscettibili di essere inquadrati in due grandi gruppi: l'uno, con cui sostanzialmente si riproducono gli argomenti stessi che già in sede di Assemblea Costituente vennero adottati dagli antiregionalisti per contraddire coloro che peroravano l'introduzione nella no-

stra Costituzione dell'ordinamento regionale; l'altra, con cui invece si fa leva su argomenti che si pretende di dedurre dagli affermati sfavorevoli risultati dell'esperienza vissuta, nell'ultimo decennio, nelle regioni a statuto speciale.

La I Commissione, nell'esaminare la proposta di legge in questione, si è trovata pressoché unanime — salvo il voto contrario dei suoi membri appartenenti ai partiti di destra — nel ritenere che né l'uno né l'altro ordine di argomenti dia valido appoggio alla proposta stessa.

Quanto al primo ordine di argomentazioni, la Commissione ha ritenuto e ritiene che le considerazioni stesse che in sede di Assemblea Costituente valsero a far affermare la tesi regionalista siano ancor oggi pienamente efficaci. Essa considera del tutto contraria alla verità storica l'affermazione dei proponenti, secondo i quali l'adozione del sistema regionale sarebbe stata soltanto « il triste riflesso di un collasso morale che la sconfitta determinò in profondità nel Paese, fiaccando il senso di una nostra comune dignità », sicché non troverebbe più giustificazione oggi, ristabilita ormai negli italiani « la chiara coscienza delle esigenze nazionali ». Questo potrebbe essere vero, se si facesse riferimento alle velleità separatistiche qua e là emerse alla fine della guerra; potrebbe avere anche qualche elemento di verità, se si facesse richiamo a taluni spinti postulati federalisti, che da qualche parte nel periodo stesso vennero enunciati; è invece del tutto contrario alla realtà, se lo si afferma a proposito dell'ordinamento regionale votato dall'Assemblea Costituente, alla quale non mancò certo la piena coscienza delle esigenze nazionali, e proprio nel quadro di tali esigenze riaffermò decisamente il carattere unitario dello Stato italiano, pur dando vita ad un ordinamento regionale che non era in alcun modo in contrasto con tale carattere. La maggioranza della I Commissione ritiene si debba persistere sulla linea coscientemente scelta in sede di Assemblea Costituente; e se è vero che per taluni membri della Commissione (1 deputati del P. C. I., che alla Costituente si era dichiarato contrario all'ordinamento regionale) argomento fondamentale per orientarsi in tal senso è la dichiarata necessità di dare attuazione alla volontà della Costituzione, argomento che sarebbe veramente debole di fronte ad una proposta di revisione costituzionale, non è meno vero che per gli altri componenti della maggioranza elemento decisivo è invece l'in-

tima convinzione della bontà sostanziale — oggi come ieri — delle considerazioni che indussero l'Assemblea Costituente a configurare come Stato regionale la nuova Repubblica italiana.

Né una diversa valutazione può fondatamente farsi del secondo ordine di argomenti, sui quali si è particolarmente intrattenuto, nell'illustrare alla Commissione la proposta, l'onorevole Almirante.

La maggioranza della Commissione non esita infatti a riconoscere che nella prima attuazione dell'ordinamento regionale nelle regioni a statuto speciale si sono verificati inconvenienti, sfasamenti, incertezze, ed in qualche caso anche veri e propri errori, che talora hanno anche dato origine a situazioni spiacevoli, ed hanno suscitato critiche non sempre ingiustificate di cittadini, timorosi di vedere incrinare, per quella via, le fondamenta stesse della vita unitaria dello Stato.

Pur non celandosi tutto ciò, la maggioranza della Commissione ritiene che i citati inconvenienti non vadano sopravvalutati, e non impediscano un giudizio complessivamente favorevole sull'esperienza regionale fino ad oggi vissuta. Sarebbe chiudere gli occhi per non vedere voler negare che l'azione delle amministrazioni regionali nelle quattro regioni a statuto speciale fino ad oggi costituite abbia determinato, sia pure tra tentennamenti e passi falsi, un cospicuo sviluppo dell'economia delle quattro regioni, elevandone il livello di vita con un indice di progressione che non si sarebbe certo realizzato senza l'opera propulsiva degli organi regionali. Sarebbe parimenti fare oltraggio alla verità negare che in tali regioni si siano in questi anni fatta luce, grazie proprio all'ordinamento regionale, notevoli capacità ed attitudini che erano rimaste, in precedenza, allo stato latente, mentre nel nuovo clima hanno trovato modo di esprimersi, dando non di rado un rilevante contributo alla soluzione, con metodo democratico, di non pochi problemi locali. Mancano quindi i presupposti sulla cui base si possa, dall'esperienza compiuta, trarre motivi per auspicarne la non estensione.

In base a queste considerazioni, la maggioranza della Commissione ha pertanto ritenuto che non vi siano argomenti validi a far accogliere la proposta di legge in esame, che verrebbe a privare della possibilità di fruire dei benefici connessi con l'ordinamento regionale le regioni a statuto ordinario ed anche due delle regioni a statuto

speciale (Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), lasciandolo invece, non si comprende bene per quale motivo, soltanto alle altre tre regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta), il che, pur mettendosi dal punto di vista eversivo dei proponenti, dovrebbe ritenersi estremamente illogico, dato che si tratta delle regioni che, avendo sulla base dei rispettivi statuti più ampi poteri, maggiormente potrebbero giustificare, se mai, quelle preoccupazioni, di cui vogliono farsi eco i proponenti, l'irrazionalità della cui impostazione anche a questo titolo si manifesta.

Pur giungendo a queste conclusioni, la I Commissione non ritiene dover ignorare le preoccupazioni e le perplessità che in molti italiani suscita la prospettiva dell'integrale attuazione dell'ordinamento regionale, specie nell'attuale situazione politica del nostro Paese, ove in alcune regioni l'amministrazione verrebbe a trovarsi affidata a giunte regionali composte prevalentemente da esponenti di un partito politico, che la maggioranza della Commissione ritiene non democratico.

È incontestabile la verità di tale situazione di fatto, nella quale sta probabilmente la vera, sostanziale ragione politica del ritardo fin qui frapposto all'attuazione dell'ordinamento regionale. Ciononostante, la Commissione reputa che le preoccupazioni accennate mal giustificherebbero l'abbandono del sistema regionale. Mentre questo nasce, infatti, da una esigenza permanente ed insopprimibile di giusta valorizzazione delle forze e degli interessi locali, pur nel quadro irrinunciabile dell'unità nazionale, quelle preoccupazioni scaturiscono da uno stato di fatto contingente, che è auspicabile abbia a modificarsi in una progressiva evoluzione in senso democratico del nostro clima politico. Le preoccupazioni accennate, d'altronde, possono bensì giustificare gradualità e cautele nell'attuazione dell'ordinamento regionale, ma non il suo abbandono. Sulla via delle cautele il Parlamento già si è messo con non poche disposizioni della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che dovrebbero riuscire a tal fine particolarmente efficaci (si ricordi in particolare il suo articolo 9, che condiziona l'esercizio da parte delle Regioni del potere legislativo ad

esse attribuito dall'articolo 117 della Costituzione alla preventiva emanazione, da parte degli organi legislativi dello Stato, delle leggi-cornice in cui siano fissati, per ogni singola materia, i principi generali del nostro ordinamento al cui rispetto le leggi regionali sono tenute). Altre disposizioni cautelatrici potranno essere ulteriormente deliberate, sia in sede di legge elettorale regionale, sia altrove, magari anche diluendo nel tempo con criteri di gradualità la reale istituzione dei nuovi organi regionali o il trasferimento ad essi di talune tra le funzioni il cui esercizio loro compete.

Tutto questo può ragionevolmente farsi, ed il Parlamento a suo tempo in questo senso potrà provvedere, se lo riterrà opportuno, nel quadro di una politica di oculata prudenza. Ma se un tale indirizzo è comprensibile, sarebbe del tutto illogico lasciarsi indurre a sopprimere lo stesso istituto regionale in base a considerazioni poggianti sul timore delle deviazioni patologiche cui tale istituto potrebbe essere condotto ove esso fosse nelle mani di persone che ispirassero la loro azione al perseguimento di ideologie sovvertitrici, anziché alla cura degli interessi pubblici rettamente intesi. Così lasciandosi dominare dalla preoccupazione, si dimentica anche il saldo presidio della legalità che si ha oggi nella Corte Costituzionale, che saprebbe bene coll'autorità delle sue sentenze ricondurre alla rigorosa osservanza dei limiti costituzionali le Regioni che, sorpassandoli, si venissero a porre fuori della Costituzione e ponessero a repentaglio l'ordinata vita dello Stato.

Per le esposte considerazioni, la Vostra Commissione — che pur ha ritenuto, per ovvie ragioni di logica, di dover dare la precedenza nell'esame alla proposta di legge Michelinini rispetto alla proposta di legge elettorale regionale, che sarebbe stato del tutto inutile considerare ove in ipotesi la proposta di legge Michelinini avesse trovato accoglimento — ha deliberato, a grande maggioranza, di proporvi di non passare all'esame degli articoli della legge costituzionale in questione, confermando perciò la fiducia nell'istituto regionale, che, se rettamente inteso ed applicato, può essere fecondo apportatore di bene al nostro Paese.

LUCIFREDI, *Relatore.*

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

### ART. 1.

La ripartizione della Repubblica in Regioni è abrogata.

Alla Sicilia, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

### ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è così modificato:

« Il Senato è eletto in base a circoscrizioni regionali.

« A ciascuna circoscrizione regionale è attribuito un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

« Nessuna circoscrizione regionale può avere un numero di senatori inferiore a sei. La Valle d'Aosta ha un solo senatore ».

### ART. 3.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione.

### ART. 4.

Le parole « o cinque Consigli regionali » nel primo comma dell'articolo 75 della Costituzione, sono soppresse.

### ART. 5.

La dizione del titolo V della parte seconda della Costituzione è così modificato:

« Le Province e i Comuni - Autonomie locali ».

### ART. 6.

Il testo degli articoli 114, 115, 116 117 e 118 della Costituzione è sostituito dai testi seguenti:

*Art. 114.* — « La Repubblica si riparte in Province e Comuni ».

*Art. 115.* — « Alla Sicilia, alla Sardegna e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

*Art. 116.* — « Le Province e i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei prin-

## LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cipi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni ».

*Art. 117.* — « Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale.

« Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento ».

*Art. 118.* — « Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole province contributi speciali ».

## ART. 7.

Gli articoli 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 e 133 della Costituzione sono soppressi.

## ART. 8.

Il secondo capoverso dell'articolo 134 della Costituzione è così modificato:

« Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e gli enti locali autonomi previsti dall'articolo 115 e tra gli enti stessi ».

## ART. 9.

Le parole « o cinque Consigli regionali » nel secondo comma dell'articolo 138 della Costituzione sono soppressi.

## ART. 10.

Gli articoli 134, 135, 136, 137, 138 e 139 della Costituzione, assumono rispettivamente il numero 119, 120, 121, 122, 123, e 124.

## ART. 11.

Gli articoli II, IV, X e XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono soppressi.

## ART. 12.

L'articolo VIII delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione è così modificato:

« Le elezioni degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ».

« Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli Enti locali,

restano alle province e ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente.

« Leggi della Repubblica regolano il passaggio agli Enti locali autonomi previsti dall'articolo 116 di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle Amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici, detti enti devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali ».

**ART. 13.**

L'articolo IX delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione è così modificato:

« La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e del decentramento amministrativo ».

**ART. 14.**

Gli articoli III, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione assumono rispettivamente i numeri: II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.

**ART. 15.**

Con successive leggi il Parlamento adeguerà la legislazione della Repubblica ai principi della presente legge costituzionale.

**ART. 16.**

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.